




R.ETE.  
IMPRESA ITALIA

**Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”**

**AUDIZIONE**

**ROMA, 16 APRILE 2013**





R.ETE.  
IMPRES E ITALIA

## 1. Disciplina in materia di pagamento dei crediti commerciali

“Per molti anni le pubbliche amministrazioni hanno saldato i debiti commerciali dovuti alle imprese con un riprovevole ritardo” così si legge nella relazione del Gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica.

Nello stesso documento si evidenzia con chiarezza che dopo il decreto legge varato nei giorni scorsi dal Governo, dovrà essere completato interamente il pagamento, per la parte ancora da versare, del debito pregresso accumulato fino al 31 dicembre 2012. E' ritenuto, peraltro, essenziale procedere nei tempi più rapidi possibili per assicurare alle aziende, attraverso il recupero di quanto loro dovuto, un'importante linfa finanziaria, suscettibile di effetti positivi sulla crescita. Infine, sarà opportuno saldare l'intero debito commerciale pregresso prima del 2015, anno in cui inizia l'obbligo europeo di progressiva riduzione del debito pubblico.

Condividendo appieno le parole dei saggi riscontriamo invece che il provvedimento in discussione si fonda su una logica alquanto complessa, che mai mette al centro dell'attenzione il diritto delle imprese ad essere pagate, ma anzi si fonda sulla regolazione degli “scambi” tra pubbliche amministrazioni, prevedendo, peraltro, modalità attuative complesse ed articolate che, da un lato, non assicurano l'effettività dell'espletamento delle procedure (tenendo conto soprattutto dei tempi ristretti imposti agli enti interessati in relazione alla cronica inefficienza della macchina pubblica), dall'altro non garantiscono che, seppure il complesso meccanismo si mettesse in moto, le risposte individuate dallo Stato per sopperire alle esigenze immediate di cassa giungano effettivamente a disposizione dei pagamenti alle imprese.

Nel contempo la capacità di resistenza delle imprese è allo stremo. Non hanno più disponibilità finanziarie e le banche stanno forzando la richiesta di rientro dalle anticipazioni su fatture scadute.

A queste imprese il decreto avrebbe dovuto dare risposte certe che invece non arriveranno.



\_\_\_\_ R. E. T. E. \_\_\_\_  
**IMPRESE ITALIA**

Detto questo, avremmo preferito richiedere la totale ristesura del decreto.

Il senso di responsabilità, soprattutto in una fase economica e sociale quale quella attuale ci impone, però, un atteggiamento di leale collaborazione.

Proprio per questo, la nostra proposta intende intervenire sulla struttura del decreto legge, garantendo alle imprese creditrici il pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili attraverso l'introduzione di una clausola di salvaguardia a tutela dei diritti dei creditori, da attivarsi in caso di mancato adempimento da parte delle singole amministrazioni.

L'analisi del decreto evidenzia rilevanti criticità:

- i meccanismi individuati sono volti prioritariamente a regolare i rapporti tra le diverse tipologie di Amministrazioni, ai fini della individuazione dei debiti e della ripartizione delle risorse straordinarie messe a disposizione dello Stato a titolo di anticipazione;
- vengono posti a carico delle regioni obblighi di adottare, al fine di accedere alle anticipazioni messe a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tempi estremamente ravvicinati misure, anche legislative, per assicurare la copertura dei rimborsi;
- il provvedimento non prevede alcun meccanismo operativo che consenta alle imprese di ottenere in via diretta il pagamento di quanto dovuto. Rispetto alla normativa previgente si è estesa la possibilità di compensazione ai soli debiti fiscali dovuti in base ad istituti di contenzioso tributario, quali l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, l'acquiescenza. Allo stato, ne consegue che le uniche imprese che possono compensare sono quelle che si trovano in sostanziale posizione di inadempienza rispetto ai propri obblighi tributari, previdenziali e assistenziali;
- in tutte le fasi procedurali, l'iniziativa è demandata alle pubbliche amministrazioni chiamate a mettere in atto adempimenti cogenti e complessi con il rischio di non rispettare i tempi e creare situazioni differenziate a livello territoriale.



R.ETE.  
**IMPRESE ITALIA**

Sulla base di questi presupposti R.ETE. Imprese Italia ritiene fondamentale che il diritto dei creditori debba essere garantito pur in presenza di inadempimenti da parte delle singole amministrazioni. Ciò deve avvenire comunque in misura compatibile con gli stanziamenti previsti dal decreto.

Le risorse stanziare dal decreto sono insufficienti rispetto all'esigenza di pagare l'ammontare dei debiti accumulati verso il sistema delle imprese, tuttavia si è consapevoli dei limiti della finanza pubblica. E' quindi fondamentale che le risorse stanziare entrino quanto prima nel ciclo produttivo e che le risorse trasferite dalle Regioni agli enti locali siano utilizzate esclusivamente per il pagamento dei debiti commerciali.

R.ETE. Imprese Italia ritiene di salvaguardare l'impianto di base previsto dal decreto, considerato che i tempi imposti dallo stesso sono comunque ravvicinati almeno per quanto riguarda il 2013, ma che occorra nel contempo assicurare una "clausola di salvaguardia" che consenta alle imprese di attivarsi in caso di inadempienza delle pubbliche amministrazioni.

L'obiettivo è quello di dare alle imprese creditrici delle amministrazioni inadempienti la possibilità di compensazione del proprio credito commerciale con somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. Il meccanismo delineato si fonda su certificazione e compensazione.

#### **CERTIFICAZIONE**

Presupposto fondamentale per la compensazione dei crediti è la loro certificazione, con una riduzione dei tempi e l'introduzione di indispensabili automatismi.

A tal fine è necessaria la registrazione di tutte le amministrazioni pubbliche sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Si propone, pertanto, un intervento sostitutivo che può essere messo in atto dal Ministero dell'economia e delle finanze in caso di eventuale omissione da parte delle singole amministrazioni.

In ogni caso, la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica non può costituire motivo ostativo per la presentazione da parte del creditore



**CASARTIGIANI**



Confederazione Nazionale  
Artigianato e Aziende Piccole  
e Medie Imprese

**Confartigianato**  
Imprese

**CONFCOMMERCIO**  
UNIONE PER L'ITALIA

**CONFESERCENTI**



R.ETE.  
**IMPRESE ITALIA**

dell'istanza di ricognizione del credito volta ad ottenere la certificazione dello stesso.

R.ETE. Imprese Italia ritiene che la nomina di un commissario ad acta, in caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione all'istanza del creditore volta a sanare una omessa o incompleta comunicazione da parte della PA, non offra certezza in ordine ai tempi di risposta e si propone pertanto l'equiparazione dell'eventuale silenzio dell'amministrazione all'atto di certificazione del credito.

#### **COMPENSAZIONE**

R.ETE. Imprese Italia ritiene che la compensazione rappresenti l'unica soluzione realmente efficace per sopperire alle inadempienze delle amministrazioni e conseguire le finalità del decreto.

Per consentire ai soggetti creditori l'esercizio dei propri diritti anche in caso di inadempimenti da parte di amministrazioni debtrici, va introdotta la possibilità di una compensazione tra crediti commerciali e somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale.

Lo strumento utilizzabile dai soggetti creditori è rappresentato da forme di compensazione dei crediti certificati, nell'ambito dei limiti delle risorse previste dal decreto.

Ulteriore presupposto è la presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili sulla piattaforma elettronica. Per quanto riguarda la necessità di rispettare i tetti massimi di copertura finanziaria stabiliti, si propone di definire preventivamente dei filtri, ad esempio, per le tipologie di crediti commerciali ammissibili, procedendo per blocchi secondo ordine cronologico.

#### **2. Modifiche alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)**

Le imprese, oltre ad essere sottoposte ad una pressione fiscale insostenibile, devono subire anche pesanti oneri burocratici dovuti alla numerosità e complessità degli adempimenti amministrativi, in particolar modo di quelli fiscali, spesso, dipendenti dalla necessità di soddisfare esigenze di contabilità pubblica.

E' ormai sempre più crescente, da parte dei cittadini e delle imprese in particolare, il bisogno di regole semplici e certe, tali da sollevarli per quanto



**CASARTIGIANI**



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e delle Piccole  
e Medie Imprese

**Confartigianato**  
Imprese



**CONFCOMMERIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA





\_\_\_\_ R.ETE. \_\_\_\_\_  
**IMPRESE ITALIA**

possibile, dall'effettuazione di calcoli complessi e ripetitivi a causa delle continue variazioni delle procedure di determinazione delle imposte e dei tributi.

Occorre, dunque, evitare che questa circostanza si ripeta con riferimento al pagamento dell'IMU per il corrente anno.

Al riguardo, la modifica dei termini di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU, introdotta dal decreto in esame, presenta non pochi aspetti critici che è, assolutamente, indispensabile rimuovere nel corso dell'iter parlamentare.

Infatti, con riferimento al versamento della prima rata, è evidente che il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione delle delibere di approvazione delle nuove aliquote (16 maggio) e la data di versamento dell'acconto dell'imposta (16 giugno), creerà notevoli disagi, sia ai contribuenti, sia ai soggetti che prestano assistenza fiscale, nell'affannosa ricerca delle informazioni necessarie ai fini dell'assolvimento dell'obbligo tributario, venendo meno, di conseguenza, ai principi di certezza del diritto e di tutela del contribuente.

Al fine di semplificare l'adempimento da parte dei contribuenti, si ritiene, quindi, necessario modificare le disposizioni in questione, stabilendo che il calcolo della prima rata dell'IMU vada eseguito - come già avveniva in vigore dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) - utilizzando, esclusivamente, le aliquote e le detrazioni d'imposta deliberate per l'anno precedente fermo restando il conguaglio in sede di seconda rata, da effettuarsi con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno corrente.

Analoghe problematiche si presentano anche con riferimento al versamento della seconda rata dell'imposta, in quanto è troppo breve l'arco di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione delle delibere (16 novembre) e la data di versamento del saldo dell'imposta (16 dicembre).

Pertanto, al fine di garantire un'adeguata tempistica per il corretto adempimento, è indispensabile modificare le norme, anticipando il termine di pubblicazione delle delibere, ad esempio, al 16 ottobre.



R.ETE.  
**IMPRESE ITALIA**

Tale termine, tra l'altro, non sarebbe in contrasto con quanto previsto dal Testo unico degli enti locali che consente agli enti medesimi - al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio - di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre.

Un'ulteriore modifica alla disciplina dell'IMU introdotta dal decreto in esame, riguarda i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta. La nuova formulazione della norma, pur migliorativa rispetto a quella previgente, non è ancora in linea con il principio di semplificazione degli adempimenti dichiarativi dei contribuenti che dovrebbe, convenientemente, prevedere un unico termine di presentazione di tutte le dichiarazioni.

A tal fine, è necessario che, nel corso dell'iter parlamentare, la disposizione venga modificata nel senso di fissare il termine di presentazione della dichiarazione IMU, entro il termine di presentazione con modalità telematica della dichiarazione unificata annuale delle persone fisiche relativa all'anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

### **3. Modifiche alla disciplina della TARES**

Desideriamo, inoltre, esprimere forti preoccupazioni per le disposizioni introdotte sul tema della Tares. Sorprende e preoccupa, infatti, la scelta di non aver disposto alcuna proroga del nuovo tributo e di essersi invece limitati a differire l'applicazione delle regole di determinazione della Tares al momento del saldo.

Tale soluzione, come più volte abbiamo avuto modo di evidenziare, sposta semplicemente a dicembre il peso degli aumenti derivanti all'applicazione dei coefficienti previsti dal Regolamento 158/99.

Incrementi che incideranno sulla gran parte delle imprese, visto che quasi l'80 % dei Comuni è ancora in regime di Tarsu, e che, rispetto al passaggio tariffario dalla TARSU alla TIA, saranno ancor più elevati visto che a questi andrà aggiunta la quota servizi introdotta dal nuovo tributo.



\_\_\_\_ R. E T E. \_\_\_\_  
**IMPRESE ITALIA**

Ulteriori perplessità riguardano la quota servizi che concorrerà a definire l'ultima rata del tributo. Tale quota, infatti, non solo è rimasta inalterata nella sua strutturazione iniziale ma ora dovrebbe essere corrisposta direttamente allo Stato in ragione di servizi erogati, però, dai comuni.

Una vera e propria tassa patrimoniale, quindi, mascherata da tributo che determinerà un carico fiscale aggiuntivo rispetto all'Imu e una duplicazione di oneri tributari. Cittadini e imprese finiranno, infatti, per pagare due volte, sulla stessa base imponibile, gli stessi servizi che anche l'IMU è chiamata a finanziare, come l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade e le aree verdi.

La scelta, infine, di affidare ad ogni singolo Comune la decisione con la quale ripartire il versamento del tributo, unitamente alla concreta eventualità che tutti i contribuenti siano chiamati a calcolare ed a versare il tributo di propria iniziativa, determinerà, senza dubbio, un forte appesantimento degli oneri amministrativi. Infatti, considerando i tempi ristretti a disposizione per riscuotere il tributo, appare improbabile che i Comuni usufruiscano della facoltà, riconosciuta dalla norma, di inviare modelli di versamento precompilati o, ancora, utilizzino i consueti canali di riscossione.